



Provincia di Salerno  
Prot. PSA 201700301503 27/12/2017



provinciadisalerno

**Settore Ambiente e Urbanistica**  
Servizio Autorizzazione Unica Ambientale  
Via Raffaele Mauri, 63 - 84129 Salerno  
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it



Sett. Ambiente e Urbanistica

**Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA "MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELL'IMPIANTO DISCARICA IN LOCALITA' PARAPOTI NEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)". CIG 7244420C7E – CUP: H66G10000390009**

### **QUESITO N. 1**

I progettisti indicati dovranno generare il PASSOE?

### **RISPOSTA:**

Si ai sensi di quanto riportato al punto n.14 delle FAQ AVCpass aggiornate al 30 agosto 2017, *“ai soli fini della creazione del PassOE, il progettisti indicati dal partecipante devono generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.*

### **QUESITO N. 2**

La terna dei subappaltatori dovrà essere indicata per ciascuna categoria?

Ad ogni modo basta l'indicazione della terna oppure sono necessarie già in questa fase dichiarazione degli stessi che dimostrino l'assenza dei motivi di esclusione, art. 80 del codice?

I subappaltatori indicati quale documentazione dovranno predisporre?

### **RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. dell'art 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione da parte del concorrente della terna dei subappaltatori qualificati per ciascuna delle categorie SOA che si intendono subappaltare.

Ogni subappaltatore deve compilare gli appositi modelli predisposti , quindi anche il DGUE.

### **QUESITO N. 3**

In relazione a quanto specificato al p.to 12.1.4 del Disciplinare di gara, chiediamo cortesemente chiarimento se il requisito di idoneità è soddisfatto da parte di un concorrente qualificato OG12 (categoria prevalente) classe VIII (classe illimitata: oltre i 15.494.000 euro), importo che quindi compensa integralmente gli importi





indicati per le categorie scorporabili (OG3, OS30 e OG6), oppure se tale concorrente debba possedere la qualifica anche per le categorie scorporabili OG3, OS30 e OG6 e per classi soddisfacenti l'importo minimo del 70% rispetto ai valori indicati nella tabella di cui al p.to 1.6 dello stesso disciplinare".

**RISPOSTA:**

Il concorrente dovrà possedere la qualifica anche per le categorie scorporabili OG3, OS30 e OG6.

Ai sensi dell'art. 105, cc. 2 e 5, del Codice, è necessario che il concorrente sia qualificato nelle categorie scorporabili nella misura minima del 70% del relativo importo; in ogni caso i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

**QUESITO N. 4**

Fermo restando che i lavori oggetto di progettazione sono riferiti alla categoria IB04 (Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti) e che per le Bonifiche è possibile fare riferimento alla categoria D02 (Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani) si chiede se la categoria D02 possa essere considerata equivalente alla categoria IB04 richiesta dal bando di gara?

**RISPOSTA:**

La categoria richiesta per la progettazione è quella indicata al punto 1.9 del Disciplinare di gara ovvero la IB04, la categoria D02 può ritenersi equivalente.

**QUESITO N. 5**

L'importo complessivo di appalto è pari ad € 673.848,37 comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 9.841,56, dell'importo dei lavori a corpo pari ad € 527.418,12 e dell'importo della progettazione esecutiva pari ad € 6.588,69. A pagina 12 del disciplinare di gara, al punto 10.1, viene riportato l'importo della garanzia provvisoria, calcolata al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € 12.345,19. Si evidenzia che tale importo, evidentemente, non è calcolato sull'importo complessivo dell'appalto, bensì solo sull'importo dei lavori a corpo incrementato dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, contrariamente a quanto riportato nello stesso punto, che prevede la garanzia al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 673.848,37) pari, quindi, ad € 13.476,97. Si chiede di voler definire correttamente l'importo della garanzia provvisoria da prestare ai fini della partecipazione all'appalto di cui in oggetto, rettificando eventualmente i documenti di gara ovvero confermando quanto riportato nel disciplinare con i dovuti chiarimenti.

**RISPOSTA:**

Ai sensi dell'Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del Codice, L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Pertanto si conferma l'importo della suddetta garanzia nell'importo di € 112.345,19 (Euro centododicimilatrecentoquarantacinque/19).



## QUESITO N. 6

Il disciplinare di gara, con riferimento ai servizi di progettazione esecutiva, ammette l'indicazione ovvero l'associazione di operatori economici in possesso dei requisiti tecnici di progettazione richiesti dal bando e disciplinare di gara da parte dei concorrenti non muniti dei requisiti professionali. In riferimento alla indicazione del soggetto progettista, ammessa dal disciplinare di gara e richiamata più volte, si evidenzia che dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si evidenzia che tale "modalità di partecipazione" non è più contemplata dalla legislazione vigente, sostituita dalla formula dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, si riporta di seguito uno stralcio dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 riferito alla attribuzione della esecuzione dei servizi professionali: "Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste".

Al fine di una corretta predisposizione della documentazione amministrativa di gara, si chiede di chiarire tale aspetto di rilevante importanza per i concorrenti partecipanti non in possesso dei requisiti professionali richiesti, rettificando eventualmente i documenti di gara.

## RISPOSTA:

Per i concorrenti partecipanti non in possesso dei requisiti professionali richiesti, si applica il comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riportato *"L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si*



*obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”.*

#### **QUESITO N. 7**

A pagina 13 del disciplinare di gara, al punto 10.9, vengono riportate le modalità di presentazione della polizza a copertura della responsabilità civile professionale dei professionisti incaricati dal concorrente aggiudicatario, specificando che la polizza dovrà essere presentata “...a far data dalla stipula del contratto...”. Tale definizione temporale non trova riscontro nei richiami proposti, nè dell’art. 24, comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 né tantomeno dall’art. 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1.

Si chiede di voler specificare l’indirizzo normativo e giurisprudenziale per la quale tale garanzia debba avere durata dalla data di stipulazione del contratto di appalto e non dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

#### **RISPOSTA:**

Il disciplinare di gara, al punto 10.9, dispone che la polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo provvisorio.

#### **QUESITO N. 8**

Ai fini della predisposizione della offerta economica, è richiesta, tra le altre elaborazioni e dichiarazioni, la presentazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori compilata in ogni sua parte dal concorrente.

In riferimento alle prescrizioni riportate a pagina 27, 28 e 29 riferite alla compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, viene precisato che il modello fornito non va in alcun modo alterato sia nelle voci, sia nel numero di pagina.

Tale regola, però, risulta in contrasto con quanto riportato a pagina 28, dove viene espresso che “...nel caso in cui le singole categorie della lista posta a base di gara non trovano applicazione nell’offerta del concorrente in quanto sostituite delle categorie migliorative proposte, le stesse dovranno essere annotate con il codice di riferimento della categoria migliorativa offerta in sostituzione...”, prevedendo quindi di dover modificare i codici di riferimento delle categorie di lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara, in violazione della prescritta immodificabilità del modello fornito.

Si chiede di voler precisare dettagliatamente le modalità di annotazione del nuovo codice di riferimento della categoria migliorativa offerta in sostituzione.

Inoltre per le lavorazioni/forniture integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara è sufficiente compilare il cd. “Secondo Schema” (rif. pag. 29 del disciplinare di gara) ovvero integrare la suddetta lista con le nuove categorie integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara in violazione della prescritta immodificabilità del modello fornito.

#### **RISPOSTA:**

Come disposto nel Disciplinare di Gara al punto 16.1.1:



- nel caso in cui le singole categorie della lista posta a base di appalto non trovano applicazione nell'offerta del concorrente in quanto sostituite dalle categorie migliorative proposte, le stesse dovranno essere annotate con il codice di riferimento della categoria migliorativa offerta in sostituzione; dette categorie di lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara;
- le lavorazioni/forniture integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara, sono offerte dal concorrente a costo zero;
- il prezzo globale offerto è la somma dell'importo lavori (lista di categorie di lavorazioni e forniture)

Inoltre, come disposto nel Disciplinare di Gara al punto 16.5, secondo il “*Primo Schema*” saranno indicate le lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara e le corrispondenti sostitutive offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara e utilizzando il “*Secondo Schema*” saranno indicate le lavorazioni/forniture migliorative integrative non previste nel progetto a base d'asta offerte dal concorrente a costo zero.

#### **QUESITO N. 9**

In merito ai soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto vi è una discordanza tra quelli richiesti nel Bando di gara e quelli richiesti nel disciplinare di gara.

La struttura operativa (gruppo di progettazione) a cui affidare la progettazione esecutiva dell'intervento da quali operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere composta.

#### **RISPOSTA:**

Come disposto nel Disciplinare di Gara al punto 12.9.1) i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva dell'intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente - nell'ambito degli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 - indicando nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

- un architetto o un ingegnere per la progettazione;
- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

#### **QUESITO N. 10**

Nell'ambito degli elementi di natura tecnica e qualitativa, al punto T.4 di pagina 31 del disciplinare di gara, vengono richieste ".....proposte migliorative ed integrative degli impianti e delle lavorazioni previste e dei collegamenti al sito, finalizzate ad armonizzare i lavori posti a base di gara con il reticolo le attrezzature e gli impianti esistenti..". L'analisi della documentazione posta a base di gara evidenzia come in essa nulla è detto o riportato in merito alla situazione dello stato di fatto



dell'impiantistica presente in discarica (impianto biogas, impianto fotovoltaico, sistema di smaltimento e drenaggio del percolato..). Alla luce di tutto quanto fin qui esposto si richiede la messa a disposizione di tutti i partecipanti della documentazione da cui emerga lo stato di fatto relativo alla parte impiantistica del sito; si ritiene che tale documentazione costituisca un elemento indispensabile per poter formulare proposte tecniche in merito al suddetto criterio di valutazione, così come richiesto dal disciplinare di gara.

**RISPOSTA:**

Tutta la documentazione disponibile è pubblicata a base di gara, inoltre al paragrafo 4 del disciplinare di gara è previsto il sopralluogo obbligatorio, agli esiti del quale è attestata, da parte dei concorrenti, la presa visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori.

**QUESITO N. 11**

Non essendo in possesso di una delle categorie scorporabili previste dal Disciplinare di gara, si chiede se la stessa può essere subappaltata per intero ad impresa in possesso di suddetto requisito rientrando nei limiti del 30% dell'importo complessivo.

**RISPOSTA:**

Si potrà ricorrere al subappalto per le categorie scorporabili secondo quanto disposto al punto 8 del Disciplinare di Gara.

**QUESITO N. 12**

Sono previsti da acquistare e porre a dimora 93.250 piantine, considerata la superficie totale della discarica pari a 94.000 mq (ovvero 1 piantina ogni mq sull'intera discarica) e la tipologia di piante indicate (conifere e latifoglie);

Gli scavi, indicati pari complessivamente a circa 4.800 mc (voci 9 e 19 del modello d'offerta), sono previsti unicamente per la realizzazione della vasca di percolato e per la posa di canaline, pozzetti e tubazioni per il drenaggio delle acque meteoriche; In relazione a quanto al p.to precedente chiediamo cortesemente chiarimento sui flussi di materiali. Viene infatti previsto: un trasporto a discarica di circa 4.500 mc (voci 14 e 63 del modello d'offerta): è confermato che trattasi di solo trasporto e non anche di smaltimento? di che tipologia di materiale si tratta e quale codice CER può essere applicabile? un volume di materiale per rilevato pari a 97.127,99 mc (voce 78 del modello d'offerta). Di tale volume è quindi corretto ipotizzare che 300 mc (delta tra volume scavato e volume trasportato a smaltimento) siano riutilizzabili in loco ed il restante (96.827,99 mc) debba provenire da approvvigionamento esterno? tale materiale da approvvigionamento esterno deve essere materiale di cava, come indicato nel modello d'offerta (materiale appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3), o terreno vegetale, come indicato in progetto (ad es. vedi sezioni grafiche - elaborato E.G. 07) ?

Non è prevista alcuna voce inerente la movimentazione/sagomatura dell'attuale piano campagna che costituirà il piano di posa del capping. Come viene quantificata e quotata tale attività?

**RISPOSTA:**



Le quantità e le lavorazioni sono quelle contenute negli elaborati tecnici contabili e descrittivi a base di gara.

### **QUESITO N. 13**

Non riusciamo ad individuare planimetricamente i settori distinti da capping di tipo 1, di tipo 2 di tipo 3. E' possibile ricevere un a planimetria con tale dettaglio?

#### **RISPOSTA:**

La lettura delle tavole progettuali evidenzia nell'elaborato E.G. 06 Planimetria con indicazione delle zone di copertura", la individuazione planimetrica "*non individuata*".

### **QUESITO N. 14**

Viene richiesta una manutenzione gratuita post operam per 2 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Al fine di fornirvi una offerta quanto più congrua e corretta, che tipologia di attività devono intendersi previste (tipologia e quantità)?

#### **RISPOSTA:**

Tra gli elaborati obbligatoriamente previsti dal comma 8, dell'Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.lgs 50/2016, per la redazione del progetto esecutivo, è previsto "*apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita*" i cui contenuti sono elaborati dai singoli concorrenti.

### **QUESITO N. 15**

Relativamente alla fase post operam, chiediamo infine conferma che le responsabilità e gli oneri a carico dell'appaltatore si debbano intendere cessati all'atto di emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al termine dei 2 anni di cui sopra (art. 102 comma 3 del D. Lgs. 50/16).

#### **RISPOSTA:**

Si applica l'art.102 del D.lgs 50/2016.

### **QUESITO N. 16**

In merito all'indicazione della terna di subappaltatori si chiede se gli stessi debbano produrre in questa fase di gara la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice o se basta l'indicazione dei soli nominativi con relativi dati aziendali. Si chiede inoltre conferma che per la sola fornitura di calcestruzzo, terreno, inerti e conglomerati bituminosi va indicata la terna di fornitori.

#### **RISPOSTA:**

Ai sensi dell'art. dell'art 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione da parte del concorrente della terna dei subappaltatori qualificati per ciascuna delle categorie SOA, che si intendono subappaltare.



### **QUESITO N. 17**

Tra gli elaborati progettuali a base di gara disponibili sul Vs. sito istituzionale non è presente né un elaborato né tantomeno un richiamo, negli elaborati disponibili, della stima degli oneri di manodopera a base di gara. Si chiede di voler fornire delucidazioni in merito o, se trattasi di mancata pubblicazione per problematiche tecniche, si chiede la trasmissione di un eventuale elaborato riferito agli oneri di manodopera.

### **RISPOSTA:**

Le informazioni contenute negli elaborati tecnici contabili e descrittivi a base di gara, consentono di stimare gli oneri di manodopera che dovranno essere dichiarati dal concorrente attraverso la compilazione dell'Allegato 6 – “mod. oneri aziendali\_manodopera”, compreso nei documenti di gara.

### **QUESITO N. 18**

Sono stati rilasciati atti autorizzativi e/o eventuali prescrizioni relativi al progetto definitivo posto a base di gara.

### **RISPOSTA:**

Con Decreto Dirigenziale n. 154 del 27/07/2012 dell'A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile Settore 8 Settore provinciale ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile( SA) ai sensi del D.L.GS 13 GENNAIO 2003 N. 36, è stato approvato il progetto definitivo di “Messa in sicurezza e sistemazione finale della discarica di Parapoti, nel Comune di Montecorvino Pugliano” con le prescrizioni che sono state considerate negli elaborati progettuali posti a base di gara.

### **QUESITO N. 19**

A pag. 28 del disciplinare di gara in merito al contenuto della busta C offerta economica e tempo, nelle precisazioni relative alla quantificazione economica delle lavorazioni/ forniture sostitutive migliorative di quanto previsto nel progetto a base di gara si riporta che le stesse "dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara ": si osserva sul punto che trattandosi di forniture e/o lavorazioni migliorative e verosimile pensare che possano avere un prezzo di mercato di gran lunga superiore al prezzo previsto in gara essendo conseguentemente impossibile per l'offerente esprimere un valore inferiore dal reale che possa ritenersi congruo ed in ogni caso tale da essere giustificato in caso di verifica di anomalia.

Stesso dicasi in relazione a quanto previsto a pag. 28 del disciplinare di gara sulle precisazioni del contenuto della busta C offerta economica e tempo laddove sulla quantificazione economica delle lavorazioni/ forniture integrative non previste nel progetto a base di gara si riporta che le stesse "sono offerte dal concorrente a costo zero": si osserva sul punto che trattandosi di forniture e/o lavorazioni integrative le stesse non possono non esprimersi se non attraverso un valore economico. Si chiede laddove si ci attenesse a tale precisazione e quindi in relazione a tali lavorazioni e/o forniture integrative non rappresentato si esprimesse un costo zero, in caso di anomalia, come andrebbero giustificate tali voci.





**RISPOSTA:**

Si precisa che:

- le lavorazioni/forniture sostitutive migliorative delle lavorazioni/forniture di progetto poste a base di gara dovranno essere offerte a prezzo non superiore a quello di progetto a base di gara;
- le lavorazioni/forniture integrative migliorative non previste nel progetto a base di gara, sono offerte dal concorrente a costo zero;
- il prezzo globale offerto è la somma dell'importo lavori (lista di categorie di lavorazioni e forniture);
- la verifica nel caso di anomalia avverrà sull'importo dei lavori offerti.

**QUESITO N. 22**

Dove è possibile reperire la documentazione di gara?

**RISPOSTA:**

La documentazione di gara è reperibile al seguente link:

[https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio11\\_bandi-di-gara\\_0\\_305154\\_876\\_1.html](https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio11_bandi-di-gara_0_305154_876_1.html)

**QUESITO N. 21**

È possibile avvalersi della categoria prevalente OG12 CLASS. V?

**RISPOSTA:**

Si potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la categoria OG12 CLASS. V avvalendosi dei requisiti di imprese in possesso di dette capacità.

**QUESITO N. 22**

Vista la documentazione di gara, si chiede di confermare che il CIG assegnato alla procedura stessa sia 7244420C7E, come indicato nelle dichiarazioni fornite da codesto Spett.le Ente e nel relativo sito Internet, e non 7152063518 indicato nel disciplinare di gara.

**RISPOSTA:**

Il CIG assegnato alla procedura è il seguente 7244420C7E

**QUESITO N. 23**

Si chiede, in riferimento al criterio T5 b "proposta di affiancamento al soggetto gestore nella conduzione degli impianti determinandone la durata e la modalità sia durante la fase di esecuzione delle opere che dopo l'avvenuta ultimazione", se tale affiancamento riguarda esclusivamente le migliori proposte dal concorrente nel progetto migliorativo o se si tratta di un affiancamento alla post gestione trentennale ( a tal proposito si chiede la durata residua ad oggi della post-gestione). Si chiede se tale post gestione comprende anche gli oneri relativi allo smaltimento e gestione del percolato presente nel corpo rifiuti e dell'impianto di biogas, e se tali oneri sono a carico dell'Amministrazione oppure sono stati già accantonati dall'attuale soggetto gestore. Relativamente all'impianto di cogenerazione si vuole conoscere se gli oneri relativi alle condense da smaltire siano anch'esse a carico del soggetto gestore.



**RISPOSTA:**

Le suddette richieste entrano nel merito delle valutazioni che il singolo concorrente è tenuto a considerare e valutare per la predisposizione dell'offerta.

**QUESITO N. 24**

Dovendo partecipare alla gara come consorziata insieme ad altro consorziato, vorremmo sapere se l'iscrizione all'albo gestori rifiuti per la categoria 9 classe B, deve essere posseduta da entrambe i consorziati partecipanti oppure basta che ne sia iscritto uno solo.

**RISPOSTA:**

*Secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n. 498 del 10/5/2017 “in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12.”*

**QUESITO N. 25**

Visto che ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, e obbligatorio il possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9 classe B, chiediamo, con la presente, di confermarci espressamente che tale requisito debba coprire l'importo della categoria prevalente pari ad € 4.521.130,17, nonché la possibilità per un'impresa, qualificata nella suddetta Categoria 9 classe C per lavori di bonifica fino ad € 2.500.000,00, di partecipare in associazione con altra impresa parimenti qualificata - anch'essa nella Categoria 9 classe C, sommando, cioè, al proprio requisito, quello dell'associata e, così, raggiungendo il requisito previsto dal bando del quale oggi avete dato evidenza.

**RISPOSTA:**

Si legga la risposta al quesito 25

**QUESITO N. 26**

Con riferimento alla gara di cui in oggetto, siamo a richiederVi il seguente chiarimento: i requisiti di progettazione valgono solo per cat. IB.04 oppure anche superiori?

Nello specifico, vorremmo sapere se il possesso dei requisiti IB. 06 ed IB. 07 (con grado di complessità maggiore) assorbono o meno la IB. 04.

**RISPOSTA:**

La categoria richiesta per la progettazione è quella indicata al punto 1.9 del Disciplinare di gara ovvero la IB04, la categoria IB. 06 ed IB. 07 (con grado di complessità maggiore) assorbono la categoria IB. 04.



**QUESITO N. 27**

Il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni e facente parte di un costituendo RTP può essere un geologo abilitato alla professione da meno di cinque anni.

**RISPOSTA:**

Si

**QUESITO N. 28**

In riferimento all'iscrizione all'albo gestori rifiuti (categoria 9 classe b), considerato che lo scrivente partecipa quale consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016. indicando, per l'esecuzione dei lavori, un proprio socio esecutore; l'art. 47 c. 1 del succitato d.lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti relativi alle attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico possano essere posseduti dalle singole imprese consorziate; chiede di confermare che il possesso dei predetti requisiti, inclusa l'iscrizione di cui sopra possano essere dimostrati unicamente in capo al socio esecutore indicato.

**RISPOSTA:**

Si legga la risposta al quesito 25

Firmato  
Il RUP  
Angelo Cavaliere